



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
PER LA GESTIONE DEL MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO ARCHEODERI DI BOVA MARINA

Tra:

Direzione regionale Musei Calabria (già Polo Museale della Calabria, di seguito denominata “Direzione Musei”) CF 98108420781 con sede in Cosenza, Via Gian Vincenzo Gravina - Palazzo Arnone, nella persona del Direttore ad interim, Dott. Filippo Demma, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

Città metropolitana di Reggio Calabria (di seguito denominata “Città metropolitana”), CF 80000100802 con sede in Reggio Calabria, Piazza Italia – Palazzo Alvaro, nella persona del Dirigente del Settore 6 – Sviluppo Economico, Dott.ssa Giuseppina Attanasio, domiciliata ai fini del presente atto come sopra;

Comune di Bova Marina (di seguito denominato “Comune”) CF 00277760807 con sede in Bova Marina (RC), Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco Saverio Zavettieri, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

visto

- l’art. 15 della L. 241/1990 ed il D. Lgs 267/2000, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato Codice) che impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l’obiettivo di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali;
- il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2014 recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*” con il quale viene individuato, tra gli altri, il Polo museale della Calabria, con sede in Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina, 87100 Cosenza – CF 98108420781;
- il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014*” e in particolare l’art. 1, comma h, numero 11, che ha trasferito al Polo Museale della Calabria nuovi istituti e luoghi della cultura, tra cui il Museo e Parco Archeologico “Archeodери” di Bova Marina (da ora in poi denominato Museo);
- il Decreto Ministeriale n. 113/2018 recante “*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*”;
- il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l’altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione regionale musei Calabria”;
- il Decreto Direttoriale del 04.02.2021 rep. n°79 n. 56, e il Contratto individuale di lavoro per l’affidamento dell’incarico di funzione Dirigenziale *AD INTERIM* della Direzione regionale Musei della Calabria al dott. Filippo Demma, sottoscritto il 04.02.2021 con rep.n°8 e debitamente registrato alla Corte dei Conti il 09.02.2011 al n. 256;



- il verbale di consegna sottoscritto in data 11 gennaio 2017 per effetto del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, con cui il Museo, con gli oggetti archeologici inventariati esposti e i depositi presenti e il Parco Archeologico, passa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia alle competenze dell'allora Polo Museale della Calabria oggi Direzione regionale Musei Calabria;

Premesso che

- che con la delibera di Giunta provinciale n. 61 del 4/04/2012, l'allora Provincia di Reggio Calabria, ha deliberato positivamente la stipula di un Protocollo di Intesa e Accordo di Valorizzazione con l'allora Soprintendenza per i Beni Culturali e il Comune di Bova Marina finalizzati, tra l'altro, al miglioramento della valorizzazione del Museo e Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina;

Considerato che

- l'art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., Codice dei beni culturali, definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- l'art. 111 Attività di valorizzazione del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., Codice dei beni culturali, afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e stabilendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione, mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
- l'art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- l'art. 112, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che, indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4 del medesimo articolo, possano essere stipulati accordi tra il Ministero, gli enti pubblici territoriali e i privati interessati, tra i quali associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti che abbiano per statuto finalità di valorizzazione, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, con i quali possono essere istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni;
- l'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede l'istituzione, negli istituti e nei luoghi della cultura, dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, la cui gestione può essere attuata in forma diretta o indiretta ai sensi dell'art. 115 del medesimo Codice;
- l'art. comma 1 lett. o) e lett. p) del D.P.C.M. n. 171 29 agosto 2014 (aggiornato dall'art. 42, comma 2, lett. p del DPCM 169 del 2 dicembre 2019), prevede che ogni Direzione regionale *“elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati*



interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”;

- l'art. 151 comma 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. recante il “Codice dei contratti pubblici” prevede che il Ministero della Cultura per assicurare la fruizione del patrimonio culturale può attivare forme di partenariato con soggetti pubblici e privati, per il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili;
- la Città metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo e di orientamento, ritiene che l'attività di promozione culturale sia tra i principali obiettivi di programma dell'ente per la capacità che la cultura possiede nell'interagire positivamente con gli altri settori sociali ed economici, svolgendo così una funzione di fautore di sviluppo;
- il Comune di Bova Marina, oltre ad avere tra i propri fini statutari la valorizzazione e la promozione culturale di tutto il territorio ad esso afferente, ha manifestato presso la Direzione regionale Musei Calabria la volontà e la disponibilità di collaborare attivamente alla gestione e alla valorizzazione del Museo e Parco Archeologico, essendo inoltre proprietario e gestore di un ex frantoio, sito in un'area limitrofa al Parco, restaurato e recuperato nel 2010, grazie ad un cofinanziamento nell'ambito dell'APQ Beni e attività culturali (cod. SPA 5-2) con i fondi della delibera CIPE 84/2000, per destinarlo ad attività culturali, espositive e formative come “Centro di Documentazione per il Patrimonio Culturale e l'Ebraismo dell'Aria Grecanica” e volendo integrare l'offerta culturale di questo Centro con quella del Museo e Parco Archeologico, anche attraverso specifici progetti di valorizzazione e fruizione diffusa di tutta l'area;
- la proficua collaborazione tra la Città metropolitana, la Direzione regionale musei Calabria e il Comune di Bova Marina ha consentito finora di perseguire attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione pubblica del Museo e del Parco Archeologico;
- la grave carenza di personale del profilo di assistenza e vigilanza della Direzione regionale Musei Calabria non consente allo stato attuale di provvedere all'apertura continuativa al pubblico del Museo e del Parco Archeologico con gestione diretta del sito da parte della stessa Direzione;

tutto ciò premesso,

considerato che appare necessario adeguare alle diverse e mutate personalità giuridiche la trattazione e la regolamentazione della gestione e del funzionamento del Museo e del Parco Archeologico, assegnato ora allo Stato; le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI VALORIZZAZIONE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto)

Il presente Accordo ha come oggetto l'area demaniale denominata Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” di Bova Marina, individuata al Catasto Terreni con foglio di mappa n. 36, particelle nn. 69,107,122,125 del Comune di Bova Marina, per un tot. 38.716 mq, e al Catasto Fabbricati con foglio di mappa n. 36, particelle n. 177 (Museo),



n. 178 (depositi), n. 179 (vano tecnico) e n. 180 (locale ristoro) del Comune di Bova Marina, assegnata al Polo museale della Calabria, ora Direzione regionale Musei Calabria ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014*” e in particolare l’art. 1, comma h, numero 11.

La proprietà di tali immobili, come risultante dai dati catastali, risulta essere intestata al Demanio dello Stato - Ministero dei Beni Culturali con sede in Roma.

Articolo 3 (Finalità generali)

La Direzione regionale Musei Calabria in coerenza con le previsioni dell’art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nell’ambito del proprio mandato istituzionale, si propone l’obiettivo di incrementare la valorizzazione e la fruizione del Museo e del Parco Archeologico, che rappresenta una risorsa di rilievo del patrimonio culturale calabrese e in particolare del Comune di Bova Marina e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Il presente Accordo viene stipulato pertanto nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti il cui obiettivo è incrementare la fruizione e la valorizzazione del Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” di Bova Marina ed ha per oggetto la realizzazione di una forma coordinata di collaborazione mirata alla gestione e alla valorizzazione del sito.

Al fine di garantire al pubblico l’apertura del sito, considerata la grave carenza di personale nel profilo di assistente alla vigilanza, fruizione e accoglienza della Direzione regionale musei in generale e presso il Museo e Parco Archeologico Archeoderi in particolare, la Direzione regionale musei si riserva di valutare l’opportunità di siglare Convenzioni per regolare servizi strumentali destinati alla fruizione e alla valorizzazione, anche attraverso la pubblicazione di un bando pubblico per l’individuazione di partner secondo il DM n. 259 del 29/05/2019 recante “Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell’attività degli Enti del terzo settore operanti all’interno degli Istituti del Ministero per i beni e le Attività culturali” e la circolare DG- MU_SERV1 n. 45 del 08/11/2019 “Note esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato pubblico privato nei beni culturali, ex art. 151, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici”.

Articolo 4 (Attività - Servizi di visite guidate, sorveglianza, sicurezza, messa in funzione impianti)

La Direzione regionale Musei Calabria, come da Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 sopra citato, si occuperà della gestione del sito, attuando forme attive di collaborazione alla gestione con gli Enti firmatari del presente accordo, anche con il coinvolgimento delle forze sociali del territorio, al fine di garantire le seguenti attività:

- direzione scientifica;
- attività funzionali alla valorizzazione e promozione del Museo e del Parco Archeologico;
- servizi di sicurezza ex D. Lgs. 81/08;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 4 bis.

Il Comune e la Città metropolitana, ognuno per le proprie competenze e finalità istituzionali così come indicato ai successivi artt. 8-9, concorreranno alla gestione e alla valorizzazione del sito attraverso forme di collaborazione attiva, come meglio specificato di seguito.

Il Comune collaborerà a garantire:

- l’apertura e chiusura giornaliera del Museo e del Parco Archeologico con la messa a disposizione di risorse umane per il servizio di fruizione, accoglienza e controllo degli ingressi, nonché per i servizi legati all’informazione, alla valorizzazione ed alla piena fruizione del sito. Sarà cura del Comune trasmettere periodicamente alla Direzione regionale Musei Calabria le turnazioni del personale comunale impiegato nelle attività di apertura e chiusura del sito;
- la proposizione di attività funzionali alla valorizzazione e promozione del Museo e del Parco;
- la promozione turistica del sito attraverso i propri canali istituzionali e la proposizione di attività specifiche legate alla conoscenza, all’informazione e alla valorizzazione dell’area vasta sulla quale insiste il Parco Archeologico.



2. La Città metropolitana collaborerà a garantire:

- i servizi legati all'informazione, alla valorizzazione ed alla piena fruizione del sito;
- la collaborazione nella proposizione di attività funzionali alla valorizzazione e promozione del Museo e del Parco;
- la promozione turistica del sito attraverso i propri canali istituzionali e la proposizione di attività specifiche legate alla conoscenza, all'informazione e alla valorizzazione dell'area vasta sulla quale insiste il Parco Archeologico.

Dette attività saranno avviate dopo la firma del presente Accordo di Valorizzazione previa definizione di un piano operativo che verrà proposto al Comune di Bova Marina e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria dalla Direzione regionale Musei Calabria. Tale piano dovrà indicare, sulla base degli impegni sopra declinati, le specifiche attività di ciascun Ente.

Articolo 4 bis (sicurezza, manutenzioni, pulizie, utenze)

La Direzione regionale Musei Calabria assumendo esclusivamente a proprio carico gli oneri per la sicurezza del sito ex D.Lgs 81/008 e s.m.i. e la responsabilità quale Datore di Lavoro di detto sito, si impegna altresì a sostenere gli oneri della manutenzione straordinaria e ordinaria, quest'ultima comprendente la manutenzione dei servizi igienici e degli impianti, la cura del verde e la pulizia straordinaria e ordinaria del percorso di visita.

La Direzione regionale Musei, per quanto di sua competenza, garantirà agli Enti da cui dipende il personale utilizzato per il tempo di impiego presso il sito, la sussistenza di tutte le prescrizioni in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 5 (Spazi e orari di esercizio)

Ai sensi della normativa vigente e con riferimento alle circolari ministeriali in vigore, la Direzione Musei stabilisce gli orari di apertura del Museo e del Parco Archeologico e l'importo dei biglietti, garantendo l'attività rivolta all'utenza nei giorni e nei periodi stabiliti e secondo le disposizioni del superiore Ministero, comprese le eventuali giornate gratuite e le aperture straordinarie e tenuto conto della necessità di adeguare la fruizione del sito alle recenti disposizioni in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dei visitatori, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19.

Le chiavi delle porte di accesso ai locali adibiti a Museo e del Parco, delle vetrine, delle bacheche e del sistema antifurto vengono consegnate alla Direzione.

La Città Metropolitana si impegna, come meglio indicato all'art. 8, nell'attività di valorizzazione del sito.

Articolo 6 (Sicurezza)

La sicurezza del sito sarà garantita dalla Direzione regionale Musei Calabria. In virtù di successivi accordi e/o utilizzo di personale non afferente alla Direzione regionale Musei Calabria, gli adempimenti di sicurezza relativa ai dipendenti saranno a carico del datore di lavoro, in accordo con il D.Lgs. 81/2008.

Articolo 7 (Direzione Museo)

La Direzione regionale Musei Calabria, anche tramite la figura del Direttore della sede museale, provvede alla Direzione scientifica del Museo e del Parco Archeologico e all'organizzazione dello stesso al fine di accrescere la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali in essi contenuti.

Articolo 8 (Attività in capo alla Città metropolitana)

La Città Metropolitana si impegna a mettere a disposizione, sulla base di un progetto di collaborazione preventivamente definito e condiviso con la Direzione regionale dei Musei, una o più risorse umane per una comune attività di promozione del sito, delle sue peculiarità e del contesto territoriale in cui è inserito. Tale attività consisterà, a titolo indicativo, nella diffusione di informazioni e di materiale turistico inerente al sito e tutto il territorio metropolitano, nella elaborazione di indagini statistiche e raccolta di suggerimenti e proposte da parte degli utenti e di supporto alla raccolta di informazioni aggiornate sugli operatori turistici dell'area anche allo



scopo di un miglioramento dei servizi di fruizione, assistenza al turista e attività legate al “customer satisfaction”. Sarà cura della Direzione Musei fornire al personale della Città metropolitana adeguato supporto formativo sotto il profilo tecnico-scientifico per una migliore conoscenza delle peculiarità, delle potenzialità turistiche e delle caratteristiche culturali del sito.

La Città Metropolitana, previa intese con la Direzione regionale Musei, potrà svolgere all'interno del Parco ulteriori progetti di valorizzazione a fini culturali e turistici dell'area.

Articolo 9 (Attività in capo al Comune)

Il Comune si impegna, con risorse umane proprie, a supportare la Direzione Musei nella gestione e nella valorizzazione del sito, garantendo lo svolgimento del servizio di apertura e chiusura giornaliera del Museo e del Parco Archeologico nonché il servizio di fruizione, accoglienza e controllo degli ingressi su prenotazione e sorveglianza del sito museale e alle attività funzionali alla valorizzazione e promozione del Museo e del Parco Archeologico, anche attraverso adeguate forme di pubblicità sui propri canali istituzionali. Sarà cura del Comune trasmettere periodicamente alla Direzione regionale Musei Calabria le turnazioni del personale comunale impiegato nelle attività di apertura e chiusura del sito.

Nell'ottica di un'offerta culturale integrata di lungo periodo, il Comune, di concerto e previa approvazione da parte della Direzione Musei, potrà presentare e svolgere all'interno del Parco progetti di valorizzazione, eventi, visite guidate e ogni altra attività mirata alla migliore conoscenza e fruizione del sito, secondo modalità specifiche da regolamentare. Attraverso accordi successivi, inoltre, potranno essere avviati progetti mirati alla valorizzazione dell'area vasta sulla quale insiste il Parco Archeologico, integrando nel circuito di visita anche il “Centro di Documentazione per il Patrimonio Culturale e l'Ebraismo dell'Area Greca”. Il Comune, tramite progetti specifici e linee di finanziamento dedicate, potrà concorrere alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di valorizzazione dell'area, anche nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità del sito.

Il Comune si impegna ad offrire supporto e collaborazione nel coinvolgimento delle parti sociali del territorio nel caso in cui la Direzione regionale Musei Calabria decida avvalersi dell'opportunità di siglare Convenzioni per regolare servizi strumentali destinati alla fruizione e alla valorizzazione, anche attraverso la pubblicazione di un bando pubblico per l'individuazione di partner secondo il DM n. 259 del 29/05/2019 recante “Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell'attività degli Enti del terzo settore operanti all'interno degli Istituti del Ministero per i beni e le Attività culturali” e la circolare DG- MU_SERV1 n. 45 del 08/11/2019 “Note esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato pubblico privato nei beni culturali, ex art. 151, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici”.

Articolo 10 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo, che viene pattuito per la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, potrà essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti stabilendone eventualmente anche il rinnovo.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra parte di almeno trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Altresì la durata del presente Accordo potrà variare in diminuzione a seguito di disposizioni impartite dai Superiori Organi del Ministero della Cultura.

Articolo 11 (Cessazione)

Alla scadenza o cessazione del presente Accordo, le parti si impegnano a restituire gli spazi ed ambienti oggetto del presente Accordo, ed eventuali arredi e/o collezioni, in buono stato, salvo il deterioramento dovuto a vetustà. Diversamente dovrà versare al consegnatario degli stessi, una somma pari al costo dei lavori di restauro e/o riparazione necessari. Potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti



utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per la Committenza di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

Articolo 12 (Facoltà di revoca)

La Direzione regionale Musei si riserva la facoltà di revocare il presente Accordo per ragioni di pubblico interesse.

Articolo 13 (Riservatezza)

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente Accordo, dei quali siano venuti in qualche modo a conoscenza.

Articolo 14 (Trattamento dei dati)

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualche modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 101/2018.

Per la Direzione regionale Musei Calabria il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile della protezione dei dati personali è il dott. Filippo Demma, Direttore *ad interim* della Direzione regionale Musei Calabria.

Per la Città metropolitana di Reggio Calabria, il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile della protezione dei dati personali è.....

Per il Comune di Bova Marina il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile della protezione dei dati personali è l'On. Dott. Saverio Zavettieri, Sindaco pro tempore del Comune di Bova Marina.

Articolo 15 (Identità visiva)

Le parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine della Direzione regionale Musei Calabria, in particolare l'utilizzazione del logo della Direzione Musei da parte degli Enti firmatari per scopi regolati dal presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 16 (Divieto di Cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Articolo 17 (Disposizioni finali)

La Direzione Musei si impegna ad assicurare la partnership necessaria per la migliore valorizzazione del Museo e Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina.

Qualora gli Enti firmatari concorrano al raggiungimento degli scopi del presente accordo con personale proprio, dovranno garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Accordo, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 18 (Foro competente)

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di valorizzazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.



Cosenza,

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
Prof. Massimo Osanna
IL DELEGATO Dott. Filippo Demma

Città metropolitana di Reggio Calabria
Dott.ssa Giuseppina Attanasio

Comune di Bova Marina
On. Dott. Saverio Zavettieri